



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0119/TFNSD-2022-2023
Registro procedimenti n. 0110/TFNSD/2022-2023

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente
Salvatore Accolla – Componente
Valeria Ciervo – Componente
Valentino Fedeli – Componente
Valentina Ramella – Componente (Relatore)
Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all'udienza del giorno 2 febbraio 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 15854/45pf 22-23/GC/SA/ep del 10 gennaio 2023 nei confronti dei sigg.ri Stefano Risaliti, Paolo Mancuso, Davide Campisi e della società US Sestri Levante 1919 SSDRL, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Viene in decisione l'atto di deferimento della Procura Federale del 10 gennaio 2023, a carico di:

1. sig. Risaliti Stefano, all'epoca dei fatti Presidente della società US Sestri Levante 1919:

a) violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 32, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver consentito e comunque non impedito al sig. Mancuso Paolo, Direttore Sportivo, ed al sig. Campisi Davide, soggetto che ha svolto attività rilevante ex art. 2 CGS nell'interesse della società US Sestri Levante 1919, di porre in essere durante la stagione sportiva 2021-2022 attività di proselitismo nei confronti di calciatori tesserati per le società SSDARL Athletic Club Albaro (Ferretti Alessandro, Galatolo Pietro), SC Molassana Boero ASD (Guarino Enrico, Chiesa Luca, Mermina Alessandro), AD FS Sestrese Calcio 1919 (Castelli Alessandro, Pische Alessio, Calabresi Nicolò, Iannicella Mattia), ASD Football Genova Club (Pische Mattia, Piccardo Mirko), GSD Borzoli (Breggio Leonardo, Simoncini Francesco), al fine di convincerli a tesserarsi per la società US Sestri Levante 1919 nella stagione sportiva seguente e riuscendo nel loro intento stante il tesseramento nella stagione sportiva 2022-2023 per la società US Sestri Levante 1919 dei calciatori Ferretti Alessandro, Galatolo Pietro, Guarino Enrico, Mermina Alessandro, Pische Alessio, Pische Mattia, Piccardo Mirko, Breggio Leonardo;

b) violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 96, comma 1, delle NOIF, per aver consentito e comunque non impedito al sig. Mancuso Paolo, Direttore Sportivo, di proporre ad aprile 2022 al calciatore Baffi Nicholas ed a maggio 2022 al calciatore Pische Alessio, all'epoca entrambi tesserati per la società AD FS Sestrese Calcio 1919, di tesserarli per la società US Sestri Levante 1919 nella stagione sportiva seguente a condizione che i calciatori si fossero assunti l'onere del pagamento del premio di preparazione dovuto alla società di appartenenza per le rispettive posizioni;

2. sig. Mancuso Paolo, all'epoca dei fatti Direttore Sportivo della società US Sestri Levante 1919:

a) violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 32, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per esser venuto meno ai principi di lealtà, correttezza e probità, avendo posto in essere - durante la stagione sportiva 2021-2022 ed essendo tesserato quale Direttore Sportivo per la società US Sestri Levante 1919 - direttamente e/o mediante l'ausilio del sig. Davide Campisi, attività di proselitismo nei confronti di calciatori tesserati per le società SSDARL Athletic Club Albaro (Ferretti Alessandro, Galatolo Pietro), SC Molassana Boero ASD (Guarino Enrico, Chiesa Luca, Mermina Alessandro), AD FS Sestrese Calcio 1919 (Castelli Alessandro, Pische Alessio, Calabresi Nicolò, Iannicella Mattia), ASD Football Genova Club (Pische Mattia, Piccardo Mirko), GSD Borzoli (Breggio Leonardo, Simoncini Francesco), al fine di convincerli a tesserarsi per la società US Sestri Levante 1919 nella stagione sportiva seguente e riuscendo nel suo intento stante il tesseramento nella stagione sportiva 2022-2023 per la società US Sestri Levante 1919 dei calciatori Ferretti Alessandro, Galatolo Pietro, Guarino Enrico, Mermina Alessandro, Pische Alessio, Pische Mattia, Piccardo Mirko, Breggio Leonardo;

b) violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all'art. 96, comma 1, delle NOIF, per esser venuto meno ai principi di lealtà, correttezza e probità, avendo proposto ad aprile 2022 al calciatore Baffi Nicholas ed a maggio 2022 al calciatore Pische Alessio, all'epoca entrambi tesserati per la società AD FS Sestrese Calcio 1919, di tesserarli per la società U.S. Sestri Levante 1919 nella stagione sportiva seguente a condizione che i calciatori si fossero assunti l'onere del pagamento del



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

premio di preparazione dovuto alla società di appartenenza per le rispettive posizioni;

3. sig. Campisi Davide, soggetto non tesserato che ha svolto attività rilevante ex art. 2 CGS nell'interesse della società US Sestri Levante 1919:

violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 32, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per esser venuto meno ai principi di lealtà, correttezza e probità, avendo posto in essere - durante la stagione sportiva 2021-2022 e su richiesta del Direttore Sportivo della società US Sestri Levante 1919, sig. Mancuso Paolo - attività di proselitismo nei confronti di calciatori tesserati per le società SSDARL Athletic Club Albaro (Ferretti Alessandro, Galatolo Pietro), SC Molassana Boero ASD (Guarino Enrico, Chiesa Luca, Mermina Alessandro), AD FS Sestrese Calcio 1919 (Pische Alessio), ASD Football Genova Club (Pische Mattia, Piccardo Mirko), GSD Borzoli (Bregio Leonardo, Simoncini Francesco), al fine di convincerli a tesserarsi per la società US Sestri Levante 1919 nella stagione sportiva seguente e riuscendo nel suo intento stante il tesseramento nella stagione sportiva 2022-2023 per la società US Sestri Levante 1919 dei calciatori Ferretti Alessandro, Galatolo Pietro, Guarino Enrico, Mermina Alessandro, Pische Alessio, Pische Mattia, Piccardo Mirko, Bregio Leonardo;

4. la società US Sestri Levante 1919 SSDRL a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per le violazioni ascritte al proprio presidente, sig. Risaliti Stefano, nonché a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per le violazioni ascritte al proprio Direttore Sportivo, sig. Paolo Mancuso, ed al sig. Campisi Davide, soggetto che ha svolto attività rilevante ex art. 2 CGS nell'interesse della predetta società.

Gli accordi ex art. 127 CGS

Prima dell'apertura dell'udienza, così come previsto dall'art. 127, comma 1, CGS vigente, la Procura Federale, i sigg.ri Paolo Mancuso, Stefano Risaliti, Davide Campisi e la società US Sestri Levante 1919 Srl hanno depositato proposte di accordo rimesse alla valutazione di questo Tribunale. Il Tribunale, lette le proposte di accordo e uditi in udienza, l'avv. Enrico Liberati per la Procura Federale, e l'avv. Filippo Pirisi per i deferiti; ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 127, comma 3, CGS;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Paolo Mancuso, mesi 8 (otto) di inibizione;
- per il sig. Stefano Risaliti, mesi 4 (quattro) di inibizione;
- per il sig. Davide Campisi, mesi 8 (otto) di inibizione;
- per la società US Sestri Levante 1919 Srl, euro 2.000,00 (duemila/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 2 febbraio 2023 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

IL RELATORE
Valentina Ramella

IL PRESIDENTE
Carlo Sica

Depositato in data 2 febbraio 2023.

IL SEGRETARIO
Marco Lai